

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA n. 274 del 23 novembre 2020

Diniego all'istanza di contributo numero 10247430/2019 presentata in esecuzione dell'Avviso di cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 e trasmissione al Commissario delegato con O.C.D.P.C. n. 558/2018. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019. Assegnazione di risorse finanziarie per i danni alle strutture di proprietà privata causati dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone il diniego all'istanza di contributo numero 10247430/2019, presentata in esecuzione dell'Avviso di cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 per la concessione dei contributi di cui al DPCM del 27 febbraio 2019 per i danni alle strutture di proprietà privata causati dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.

Il Direttore

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, a seguito delle criticità riscontrate, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001;

che con Decreto del 29 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi, a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento e che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art 25 del medesimo del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, Legge di Stabilità 2019, art.1, comma 1028, ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

che gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall'evento in argomento, definendo altresì le tipologie di danno ammissibili e le intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

che con Ordinanza Commissariale n. 6 del 10 aprile 2019 sono stati individuati i Soggetti Attuatori per la realizzazione delle azioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019;

che con nota prot. 178512 del 7 maggio 2019 il Soggetto Attuatore incaricato del coordinamento delle attività delegate con l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 2019, ha invitato i Soggetti Attuatori alla definizione degli atti necessari, nell'ambito della rispettiva organizzazione, in relazione alle fasi della predisposizione e avviso modello domanda, istruttoria, ricevibilità e ammissibilità, determina degli importi ammissibili;

che con Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 sono stati approvati gli avvisi contenenti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tra cui il bando dedicato ai soggetti privati Allegato "E";

che l'art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 ha stabilito che le attività di raccolta delle domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile relative al sopracitato Avviso, di cui all'Allegato "E" della medesima Ordinanza, siano svolte, in qualità di Soggetto Attuatore e avvalendosi della Struttura tecnica della propria Direzione, dal dott. Gianluca Fregolent, Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

che con Ordinanza Commissariale n. 11 del 5 luglio 2019 è stata prorogata la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'allegato "E" dell'ordinanza Commissariale n. 10 del 2019, prorogando il termine del 10 luglio 2019 al 30 settembre 2019;

PRESO ATTO che in data 27 settembre 2019 è stata acquisita al protocollo regionale, con numero 416979, istanza presentata, per il tramite di soggetto espressamente delegato, volta a chiedere contributo economico per il ripristino dell'edificio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Valle Di Cadore (BL), foglio n. 11, particella 313, categoria C/2, località Ronco Ciasa Merlo;

DATO ATTO che la suddetta domanda, a cui è stato attribuito il numero identificativo 10247430/2019, è tempestiva e ricevibile, in quanto pervenuta entro la scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2019 prescritto dalla O.C. n. 11 del 5 luglio 2019;

VERIFICATO con l'attività istruttoria, che come dichiarato nella perizia asseverata trasmessa a corredo della domanda, l'immobile per il cui ripristino è stato richiesto contributo è una pertinenza adibita a deposito e che il suddetto immobile è un'unità strutturale distinta rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione del richiedente;

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario al fine della conclusione del procedimento di acquisire ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241 del 1990 elementi integrativi di giudizio con comunicazione protocollo regionale n. 264671 del 06/07/2020;

PRESO ATTO della nota pervenuta, acquisita al protocollo regionale n. 291802 del 22/07/2020, a riscontro della citata comunicazione prot. n. 264671, in riferimento alla pertinenza oggetto della domanda, dalla relazione del tecnico delegato si evince che la pertinenza è distinta e separata dall'abitazione del richiedente e che l'intervento di ripristino non aumenta la resilienza dell'abitazione;

CONSIDERATO che l'Allegato "E" dell'O. C. n. 10 del 4 giugno 2019, alla lettera "h" del punto 3.3, assume tra le spese non ammissibili a contributo le *"spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare"*;

DATO ATTO che a seguito dell'attività istruttoria con nota protocollo n. 411470 del 28/09/2020 è stata data *"Comunicazione ex art. 10 bis 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda"*, rilevando all'istante, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, che la richiesta non può essere accolta in quanto l'immobile oggetto della domanda, fg. 11 - part. 313 - categoria C/2, in località Ronco Ciasa Merlo, nel comune di Valle Di Cadore, è una pertinenza distinta e separata dall'unità abitativa ubicata in via Maestra n. 33, e la relazione del tecnico delegato allegata alla nota integrativa succitata non fornisce riscontro alla richiesta di elementi integrativi di giudizio formulata con nota prot. n. 264671 del 06/07/2020 con la quale si chiedeva tra l'altro come l'oggetto dell'intervento aumenti la resilienza della stessa abitazione in rapporto di causa-effetto, vista la previsione dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, Allegato E, che alla lettera h del punto 3.3 prevede la non ammissibilità delle *"spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare"*

DATO ATTO che con la suddetta comunicazioni protocollo n. 411470 il soggetto richiedente è stato invitato, qualora lo ritenesse opportuno, a presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti a supporto dell'istanza in oggetto entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della medesima comunicazione;

PRESO ATTO che non sono pervenute controdeduzioni alla citata comunicazione, né nel termine di dieci giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione protocollo n. 411470 del 28/09/2020, né successivamente, così che risultano ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, concessi agli istanti per sollecitare la formazione

del contraddittorio fra Amministrazione e soggetti interessati;

RITENUTO pertanto di non accogliere l'istanza di contributo comunicato con nota protocollo n. 411470 del 28/09/2020, ritenendo che le spese per le quali è presentata domanda di aiuto non siano ammissibili perché sono riferibili ad intervento per il ripristino di pertinenza esterna che non ha aumentato la resilienza dell'unità immobiliare e quindi che nella fattispecie in oggetto sia realizzato il dettato della lettera "h" del punto 3.3 dell'Allegato "E" della stessa Ordinanza che prevede non siano ammissibili le spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni ai fabbricati, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;

RITENUTO di trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, il presente atto alla Struttura del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018 per il seguito di competenza;

VISTI la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di stabilità 2019, art.. 1 comma 1028;

il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 ottobre 2018 e 27 febbraio 2019;

la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018;

i Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018;

le Ordinanze Commissariali n. 6 del 10 aprile 2019, n. 10 del 4 giugno 2019, n. 11 del 5 luglio 2019 e n. 16 del 30 settembre 2019;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di non accogliere l'istanza di contributo numero identificativo 10247430/2019, acquisita al protocollo regionale con numero 416979 del 27 settembre 2019, in quanto l'immobile oggetto della domanda, fg. 11 - part. 313 - categoria C/2, in località Ronco Ciasa Merlo, nel comune di Valle Di Cadore, è una pertinenza distinta e separata dall'unità abitativa ubicata in via Maestra n. 33, e la relazione del tecnico delegato allegata alla nota integrativa, protocollo regionale n. 291802 del 22/07/2020, non fornisce riscontro alla richiesta di elementi integrativi di giudizio formulata con nota prot. n. 264671 del 06/07/2020 con la quale si chiedeva tra l'altro come l'oggetto dell'intervento aumenti la resilienza della stessa abitazione in rapporto di causa-effetto, vista la previsione dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, Allegato E, che alla lettera h del punto 3.3 prevede la non ammissibilità delle "spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare";
3. di notificare al soggetto richiedente, per il tramite dell'indirizzo pec indicato in occasione della presentazione dell'istanza, il suddetto provvedimento la cui adozione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, conclude espressamente il procedimento amministrativo instauratosi a seguito della presentazione dell'istanza di contributo n. 10247430/2019;
4. di informare, altresì, il soggetto richiedente che, avverso al presente provvedimento potrà, alternativamente, impugnare il medesimo attraverso:
 - ◆ ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione prevista al precedente punto 3.;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", nel termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione prevista al precedente punto 3;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, il presente atto alla Struttura del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018 per il seguito di competenza;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianluca Fregolent